

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 20 aprile 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, La Malfa, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Rode-

ghiero, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge DI GIANDOMENICO ed altri: « Riconoscimento al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 della validità triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro » (1370) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mereu.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura » (1483) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vigni.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ONNIS ed altri: « Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale in

materia di truffa a danno di anziani e di circonvenzione di incapaci » (4837) *Parere delle Commissioni I e XII.*

VI Commissione (Finanze):

ROSATO ed altri: « Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale » (4815) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 1° aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 230).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 1° aprile 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea MOLINARI ed altri n. 9/559/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 2003, concernente misure finanziarie per il potenziamento degli organici del Corpo forestale dello Stato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 15 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della citata legge n. 194 del 1978, riferita all'anno 2003 e comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2003 (doc. XXXVII, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 8 aprile 2004, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 30 marzo 2004, contro il traffico di organi dei bambini del Mozambico.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari Esteri).

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 8 aprile 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 30 marzo 2004, per la revisione delle vigenti norme in materia di cittadinanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Michele Virgilio a presidente dell'Ente Opere laiche palatine pugliesi (101).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

**Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca, con lettera in data 19 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto di

una quota, riservata al settore dell'istruzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2004 (363).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni e nei comuni montani)

A) Interrogazioni

BUEMI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il processo di liberalizzazione del servizio postale, attuato in adesione alle indicazioni della direttiva 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) ha portato all'« accordo di programma » tra Governo e Poste Italiane Spa e al cosiddetto piano di razionalizzazione, da parte di quest'ultima, che ha creato non pochi disagi, soprattutto per i più anziani, nei piccoli centri e nei Comuni montani;

come è noto, la chiusura di una serie di uffici cosiddetti « marginali » ha portato a numerose proteste in varie parti d'Italia, proprio perché le Poste, oltre ad essere un'impresa, rappresentano un servizio sociale indispensabile e necessario;

è da tenere presente, inoltre, che la chiusura parziale o totale di uffici postali è avvenuta proprio in territori e comuni in cui spesso le popolazioni sono già afflitte dalla mancanza di servizi sociali essenziali e che questa situazione sta portando, in maniera progressiva, allo spopolamento e all'abbandono di molti piccoli Comuni con tutte le conseguenze economiche e sociali che possiamo immaginare;

a dicembre 2002 l'accordo di programma tra Governo e Poste Italiane Spa scadrà e dovrà essere rinnovato, tenendo conto, a parere degli interpellanti, non

solo delle esigenze dell'azienda ma anche e soprattutto delle necessità e dei bisogni di tutti i cittadini —:

se, in sede di ridefinizione dell'accordo di programma con Poste Italiane Spa, il Ministro competente intenda garantire il rifinanziamento del servizio universale per i piccoli comuni e per i comuni montani in misura adeguata a sostenere i costi per un servizio di qualità e quantità tali che tutti i cittadini ne possano usufruire, stabilendo, altresì, che la somma totale di tale finanziamento dello Stato sia, da parte di Poste Italiane Spa, utilizzato esclusivamente per il servizio universale nelle realtà suddette: —

se, allo stesso modo, si intenda promuovere, fin da subito, per la convocazione, su base provinciale, di tavoli concertativi e decisionali tra enti locali, Poste Italiane Spa, ANCI, UNCEM, organizzazioni sindacali e politiche, rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane interessate per la determinazione degli orari di apertura e della qualità del servizio proposto dagli uffici postali. (3-01391)

(23 settembre 2002)

BURTONE e SANTINO ADAMO LODDO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la dissennata politica aziendale adottata dalle Poste Spa sta determinando gravi ripercussioni sul territorio e nella offerta dei servizi ai cittadini;

la forte finanziarizzazione impressa dal *management* aziendale sta provocando

come riflesso la chiusura di centinaia di sportelli e di uffici postali sull'intero territorio nazionale dietro l'alibi dell'abbattimento dei costi;

in Sicilia come denunciato dalle organizzazioni sindacali si sta verificando una irrazionale chiusura di uffici postali che colpiscono aree periferiche e marginali soprattutto nel comprensorio etneo;

sono a rischio chiusura gli uffici ubicati nelle frazioni di Libertina (Ramacca), Granirei (Caltagirone) Passopisciaro (Castiglione di Sicilia) Puntolazzo (Mascali) con ovvie ripercussioni sul personale;

questi sono solo una parte degli uffici che rischiano la soppressione;

in queste frazioni già si sconta un disagio insediativo e la soppressione di un servizio pubblico essenziale come quello delle poste accrescerebbe la marginalità e il disagio nella popolazione residente —

quali iniziative il Governo in qualità di azionista unico di Poste Spa intenda adottare al fine di scongiurare la chiusura degli uffici postali nelle frazioni indicate e in quelle a rischio assicurando la presenza del servizio postale e garantendone la piena funzionalità. (3-03024)

(3 febbraio 2004)

(Sezione 2 - Iniziative per contrastare il fenomeno del furto dei telefoni cellulari)

B) Interrogazione

GRILLINI, PANATTONI, RUZZANTE, ABBONDANZIERI, MANCINI, PREDÀ e GIACCO. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'interno.* - Per sapere — premesso che:

la mancata attivazione banca dati IMEI (*International mobile equipment identity*) rende molto gravi le conseguenze dei furti di telefoni cellulari;

ogni anno in Italia oltre un milione di telefoni cellulari sono soggetti a furti o, in misura minore, a smarrimenti;

detti furti provocano un forte allarme sociale nonché un notevole dispendio di danaro per le vittime oltreché la necessità di cambiare la SIM CARD, con grave danno conseguente alla perdita dei dati di memoria personale;

detti furti impegnano le forze dell'ordine nelle operazioni di denuncia in gran parte inutili perché il tasso di risoluzione è quasi nullo;

da tempo esiste la possibilità, attraverso la costituzione di una banca dati dei numeri IMEI dei cellulari, di un efficace contrasto al fenomeno dei furti di telefoni cellulari stessi;

la disattivazione dei cellulari attraverso il numero IMEI renderebbe inutilizzabile il cellulare rubato;

esiste dal gennaio scorso un accordo tra i gestori di telefonia mobile (Tim, Omnitel Vodafone, Wind, Blu) per l'attivazione della banca dati dei numeri IMEI, che doveva essere operativo entro il giugno del 2002;

l'operatore Wind, di fatto controllato dal Ministero del Tesoro, si sarebbe ritirato dal gruppo di lavoro, determinando la sospensione sine die della costituzione della banca dati stessa;

sarebbe opportuno che i gestori di telefonia mobile mettessero in pratica i sistemi di disattivazione dei telefoni cellulari rubati —

quali iniziative possa adottare per stroncare il grave fenomeno dei furti ed il relativo mercato illegale, che distorce il mercato stesso e favorisce la piccola criminalità ed i fenomeni di microcriminalità, contribuendo a generare insicurezza ed allarme sociale. (3-01413)

(25 settembre 2002)

(Sezione 3 – Iniziative per evitare ritardi nella consegna della corrispondenza)

C) Interrogazione

CARLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la posta è un servizio universalistico di cui tutti hanno il diritto di beneficiare con tempi di consegna ragionevoli;

in occasione delle festività natalizie il traffico postale si accresce notevolmente a causa del gran numero di scadenze di pagamenti e per il grande afflusso di biglietti di auguri;

in tale periodo si sono verificati in Versilia o tutta la Toscana notevoli ritardi nella consegna della posta;

gli organi di stampa hanno dato ampio risalto a tali ritardi non solo per il disagio arrecato ai cittadini, ma anche per i danni economici che tali ritardi hanno comportato;

i ritardi sono in parte da imputare alla carenza di personale di molti uffici, dovuta, secondo quanto riportano gli organi di stampa, ad una circolare interna della Direzione risorse umane di Poste Italiane SpA che avrebbe mandato in ferie tutti i dipendenti che ancora non avevano goduto delle stesse;

ad avviso dell'interrogante è una scelta sbagliata e dannosa aver di fatto obbligato i dipendenti di usufruire del diritto alle ferie in occasione della fine dell'anno 2002 e delle festività natalizie, quando il carico di lavoro è notevolmente accresciuto dalle scadenze di pagamento e dall'afflusso di biglietti augurali, provocando in tal modo notevoli disagi all'utenza —:

quali iniziative intenda assumere affinché venga rapidamente smaltita la posta ancora in giacenza e per evitare il ripetersi di tali ritardi che hanno arrecato notevoli danni ai cittadini e all'economia. (3-01782)

(14 gennaio 2003)

(Sezione 4 – Spese sostenute da Poste italiane per incarichi di consulenza e collaborazione)

D) Interrogazione

NESPOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'esercizio 2001 Poste Italiane S.p.A. ha avuto costi per incarichi di consulenza e collaborazione per circa 80 milioni di euro, di cui più di 8 milioni di euro, per consulenze legali; 26.739.000,00 euro per consulenze tecniche capitalizzate; 10.426.000,00 euro per consulenze amministrative ed organizzative ed i rimanenti oltre 28 milioni di euro per assistenza e consulenza tecnica —:

a quanto ammontino i costi per incarichi di consulenza e collaborazione nell'esercizio 2002;

se il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo di Poste Italiane S.p.A. abbia esercitato attività di controllo su tali incarichi;

se al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo di Poste Italiane S.p.A. sia stato trasmesso un elenco nominativo degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti o prorogati a professionisti o esperti esterni;

se tali consulenze o collaborazioni esterne non potrebbero essere svolte, con maggiore economicità da risorse interne;

se non sia più conveniente adeguare l'ufficio legale di Poste per evitare un così alto ricorso a professionisti esterni. (3-02235)

(29 aprile 2003)

(Sezione 5 – Chiusura degli uffici postali nei comuni con meno di 500 nuclei familiari)

E) Interrogazioni

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le agenzie di stampa (cfr. *Ansa* 10 dicembre 2003 alle ore 20,13) hanno dato notizia della forte protesta decisa dal Coordinamento dei piccoli comuni italiani contro Poste italiane spa a seguito della decisione di chiudere gli uffici postali nei comuni con meno di 500 nuclei familiari, e cioè di chiudere gli uffici in circa 1.250 piccoli comuni;

secondo il Coordinamento, « la scelta della società Poste italiane, dettata da motivazioni di carattere economico, rappresenta l'ennesimo atto di spoliatura di servizi alle famiglie che vivono nelle piccole realtà locali. Una scelta che mette in risalto i ritardi della politica e del Senato della Repubblica in maniera particolare perché non approva una legge, la Realacci-Bocchino, in favore dei piccoli comuni italiani che di fatto impedisce la chiusura degli uffici postali come di ogni altro servizio primario come scuola, medico e distributore di benzina, una legge votata alla Camera dei deputati nel gennaio 2003 e stranamente ferma in alcune commissioni del Senato » (dichiarazione resa dal portavoce del Coordinamento Virgilio Calvano e riportata della citata agenzia di stampa);

come forma di protesta i piccoli comuni hanno deciso di tenere le luci spente nella notte di S. Silvestro con la seguente motivazione: « Per 1.250 piccoli comuni italiani dalle valli alpine ai monti siciliani si tratta dell'ennesimo atto di abbandono da parte di una politica parolai che non conosce i problemi reali delle famiglie e continua a vivere arroccata nei palazzi. Per queste ragioni spegneremo le luci nei

nostri piccoli comuni che una logica perversa dei grandi numeri vuole spegnere per sempre »;

la forte denuncia del Coordinamento dei piccoli comuni italiani non è certo priva di logica atteso che non si può, contemporaneamente, asserire di voler difendere l'esistenza dei piccoli comuni ed eliminarne i servizi essenziali in ossequio a logiche meramente economicistiche, per di più muovendosi in irrimediabile rotta di collisione con la legge Realacci-Bocchino che, pur non ancora approvata dal Senato, tuttavia ha già avuto un voto plebiscitario da un ramo del Parlamento sicché è ragionevole supporre che essa sarà definitivamente approvata dal Senato della Repubblica con eguale amplissima maggioranza —:

se e quali iniziative intenda assumere nei confronti di Poste italiane spa per indurre la società a rinunciare al proposito di eliminare i servizi e gli uffici nei piccoli comuni italiani, anche in ragione delle normative già vigenti (legge sulla montagna) e delle normative in via di approvazione (legge Realacci-Bocchino) finalizzate alla salvaguardia delle piccole realtà amministrative locali. (3-02894)

(11 dicembre 2003)

FRIGATO, BURTONE e SANTINO ADAMO LODDO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da giorni è apparsa sui principali organi di informazione la notizia che da parte di Poste Spa è in atto la riorganizzazione degli uffici postali sul territorio nazionale con la chiusura degli uffici nei piccoli centri fino a 500 nuclei familiari;

si tratterebbe di 5.000 uffici postali che verrebbero chiusi se dovesse essere

vera tale notizia, con un danno enorme nei confronti degli abitanti di questi centri che spesso sono anziani;

il comune di Gaiba in provincia di Rovigo ha posto in essere immediata mobilitazione all'ipotesi in oggetto e centinaia di amministrazioni locali in tutta Italia stanno procedendo ad attivarsi in tal senso;

la finanziaria per il 2004 arreca inoltre tagli ai trasferimenti ai piccoli comuni che porteranno alla razionalizzazione di servizi che colpiranno le fasce deboli della società a partire da bambini e anziani;

l'ipotesi di chiusura avanzata contrasta con l'approvazione da parte della Camera dei Deputati all'unanimità del disegno di legge sulla valorizzazione dei piccoli comuni (AC 1174 e abb.) con meno di 5000 abitanti —:

quali iniziative il governo, in qualità di principale azionista delle Poste spa, intenda porre in essere affinché possa essere scongiurata la chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni con meno di 500 nuclei familiari come nel caso di Gaiba assicurando la permanenza di un servizio essenziale. (3-03264)

(19 aprile 2004)
(ex 5-2716)

MOLINARI, BURTONE e SANTINO ADAMO LODDO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

abbiamo appreso dagli organi di informazione che il ministero ha dichiarato « diseconomici » 5 mila uffici postali dei piccoli paesi che servono meno di 500 famiglie;

sarebbero diseconomici poiché il rapporto tra costi e incassi non copre i costi di gestione;

1.500 uffici postali sarebbero in rosso;

riteniamo grave l'ipotesi di chiusura di questi importanti presidi nei piccoli centri;

si rischia di penalizzare fasce disagiate di popolazione ed in particolare gli anziani —:

quali iniziative il Governo, che è anche azionista di maggioranza delle Poste spa, intenda adottare per sensibilizzare l'azienda sulla questione proposta, affinché si possa scongiurare la chiusura degli uffici postali nei piccoli centri al di sotto dei 5.000 abitanti, garantendo la funzionalità di un importante fondamentale servizio pubblico. (3-03265)

(19 aprile 2004)
(ex 5-2689)

PROGETTI DI LEGGE: MOLINARI; COLA; PERETTI; GAMBINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; POLLEDRI E RODEGHIERO; BUONTEMPO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLE DISCOTECHE E SALE DA BALLO (566-592-1155-3068-4180-4341-4421)

(A.C. 566 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 68-bis. — 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.

3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.500 euro.

6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste dal terzo comma del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.

7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 68-ter. — 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura — ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo».

2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che ri-

sultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti ai fini del diritto d'autore è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previa acquisizione presso il richiedente di copia autentica del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo 68, nonché

di attestazione dell'avvenuta verifica delle condizioni di sicurezza *ex* articolo 80, entrambe riferite al locale ove deve tenersi la manifestazione.

1. 101. Oricchio.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7.

1. 170. Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

1. 131. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 18.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 143.** Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 147.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 154.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 168.** Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 3.

***1. 179.** Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1 sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.

*** 1. 10.** (*Testo modificato nel corso della seduta.*) Polledri, Ruzzante.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con i seguenti:

2. Gli orari di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1 sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2, le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determinano le linee guida dei criteri che i comuni sono tenuti a seguire in attuazione del medesimo comma 2, nel rispetto delle diverse realtà.

*** 1. 113.** Di Teodoro, Jannone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di

chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni. Le regioni, in sede di Conferenza Stato-città-regioni, determinano i criteri che saranno adottati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.

1. 149. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni stabiliscono con regolamento, sentita la consulta degli enti locali, la disciplina relativa agli orari di esercizio dei locali di cui ai commi 1 e 2, fissando le deroghe in considerazione delle particolari festività nazionali e locali.

1. 24. Sinisi, Fistarol, Grillini, Colasio, Molinari, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 127.** Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordi-

nanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 148.** Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 155.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I comuni, nel determinare l'orario di chiusura degli esercizi di trattenimento danzante, conformano le relative ordinanze alle leggi regionali che, ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 22, della legge 8 marzo 2000, n. 53, indicano criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

***1. 196.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: , musicali.

1. 144. Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cessano fino alla fine del comma con le seguenti: gli orari di apertura e di chiusura sono determinati dai comuni in base ai criteri generali di amministrazione e di coordinamento definiti con propria legge dalle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

1. 218. Polledri, Stucchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: secondo quanto disposto dalle autorità competenti fino a: entro le ore 3 con le seguenti: entro le ore 4.

1. 102. Oricchio.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dalle autorità competenti fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle otto ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla Regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.

1. 180. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 123.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 150.** Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dalle autorità competenti, aggiungere le seguenti: di norma.

***1. 181.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

1. 400. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3, primo periodo fino a: medesimo capoverso.

***0. 1. 400. 1.** Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere le parole da: comma 3 primo periodo fino a: medesimo capoverso.

***0. 1. 400. 5.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: entro le ore 4 fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Caso per caso potranno inoltre essere individuati dalle amministrazioni comunali, di concerto con le organizzazioni di categoria e sentita la polizia municipale, e le associazioni di

cittadini eventualmente presenti e direttamente interessate nel territorio, ulteriori limitazioni d'orario esclusivamente ove sussistano problemi di ordine pubblico o di inquinamento acustico accertati. Nelle dodici ore successive al limite orario di chiusura stabilito dalla regione, o dalla provincia autonoma di appartenenza è vietata l'apertura al pubblico.

0. 1. 400. 44. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4 e non possono riprendere nelle sette con le seguenti: 5 e non possono riprendere nelle dodici.

0. 1. 400. 40. Gambini, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e.

0. 1. 400. 14. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.

0. 1. 400. 21. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.

0. 1. 400. 13. Grillini, Bressa, Ruzzante, Leoni, Gambini, Boato, Montecchi, Vianello, Martella, Cazzaro.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

0. 1. 400. 26. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

0. 1. 400. 27. Grillini, Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

0. 1. 400. 28. Leoni, Bressa, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.

0. 1. 400. 25. Grillini, Gambini, Leoni, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.